



Città di Boves

**Regolamento
Comunale
sull'autocompostaggio**

adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 91
in data 18.11.2017

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2. DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO	3
Art. 3. FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	3
Art. 4. DEFINIZIONE DI UTENTI	3
Art. 5. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOVES.....	4
Art. 6. ALBO COMPOSTATORI	4
Art. 7. ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI	4
Art. 8. UTENZE AVENTI DIRITTO	4
Art. 9. RIFIUTI COMPOSTABILI	5
Art. 10. RIFIUTI NON COMPOSTABILI.....	5
Art. 11. MODALITÀ DI COMPOSTAGGIO.....	5
Art. 12. UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI	6
Art. 13. RIDUZIONE TARIFFARIA	7
Art. 14. ALTRE FACILITAZIONI.....	7
Art. 15. CONTROLLI, CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO DEI COMPOSTATORI.....	7
Art.16 VARIAZIONI.....	8
Art. 17. RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI	8
Art. 18. RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI	8
Art. 19. DECADENZA DALLA RIDUZIONE TARIFFARIA	9
Art. 20. ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO	9

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del “compostaggio domestico” anche detto autocompostaggio e la relativa riduzione della T.A.R.I., applicati sia per le utenze domestiche che non domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del “compostaggio domestico”.
- 2) Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti dal servizio pubblico di Igiene Urbana, e possono quindi aver diritto ad una riduzione della “T.A.R.I.”, nella misura prevista dal vigente “Regolamento Comunale per la Disciplina della T.A.R.I.”.

Art. 2. DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1) Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
- 2) Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
- 3) Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 3. FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1) La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.
 - c) utilizzare il compost prodotto nell’ambito del proprio orto e/o giardino.

Art. 4. DEFINIZIONE DI UTENTI

- 1) Sono definiti di seguito “utenti” i soggetti passivi sottoposti al pagamento della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 5. IL COMPOSTAGGIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOVES

- 1) L’Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti

vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio.

Art. 6. ALBO COMPOSTATORI

- 1) L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti domestici e non domestici presenti nel Comune di Boves che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 7. ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

- 1) L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo l'art. 8, mediante la richiesta all'Ufficio competente del Comune di Boves, utilizzando l'apposito modulo distribuito gratuitamente presso l'Ufficio medesimo.
- 2) Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in proprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
- 3) E' consentita la pratica del compostaggio domestico con un'unica struttura di compostaggio da parte di più utenti ubicati nel medesimo immobile, a condizione che la stessa sia collocata in terreno adiacente al fabbricato stesso, sia esso di proprietà o in disponibilità.
- 4) Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio competente del Comune di Boves.
- 5) Gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento avevano aderito al sistema di compostaggio domestico di materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata sono inseriti d'ufficio nell'albo compostatori.

Art. 8. UTENZE AVENTI DIRITTO

- 1) Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono le utenze domestiche che dichiarino di:
 - a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità;
 - b) far uso del compost prodotto su terreni privati, di proprietà o in disponibilità;
 - c) rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni.
- 2) Oltre alle utenze domestiche, possono fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori con le stesse modalità di cui al comma 1), anche altri tipi di utenze

non domestiche (es. strutture ricettive, monasteri, conventi, strutture di ricovero anziani, strutture sanitarie ecc.) che abbiano mense, refettori o simili dedicate ai propri lavoratori, ospiti e/o clienti e che abbiano terreni privati, di proprietà o in disponibilità.

Art. 9. RIFIUTI COMPOSTABILI

- 1) Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
- 2) L'utilizzo, per il compostaggio, di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) e di avanzi di cibo di origine animale, che rallentano il processo di compostaggio, è ammesso in forma moderata. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Art. 10. RIFIUTI NON COMPOSTABILI

- 1) È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata, pannolini, pannoloni, cialde di plastica o metallo di caffè o tè, stoviglie usa e getta non compostabili.

Art. 11. MODALITÀ DI COMPOSTAGGIO

- 1) Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive, ad odori molesti o a condizioni prive di igiene e decoro, mediante:
 - a) collocazione di materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - b) miscelazione in modo equilibrato dei rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - c) rivoltamento periodico del materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - d) controllo dell'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla

(con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

- e) copertura, con materiale isolante e traspirante, nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo;
- f) astensione dal deposito dei materiali organici nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e dall'abbandono a terra nei pressi del contenitore;
- g) astensione dall'immissione, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali essi sono destinati.

Art. 12. UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI

- 1) Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.
- 2) L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dell'utente, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori di cui all'Art. 6.
- 3) Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
- 4) Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo è necessario attenersi alle modalità di compostaggio indicate nell'art. 11.
- 5) La pratica del compostaggio domestico deve avvenire ad una distanza minima di 2 (due) metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
- 6) Eventuale deroga potrà essere concessa su presentazione di domanda motivata in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
- 7) Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.
- 8) Le utenze iscritte all'Albo dei Compostatori di cui all'art. 6) devono riutilizzare il materiale prodotto nel luogo di produzione ovvero in altro luogo di proprietà o nella disponibilità.
- 9) Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.
- 10) Il richiedente deve informare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie e sollecita, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
- 11) Possono svolgere l'autocompostaggio gli utenti in possesso di seconda casa che

siano iscritti a ruolo TARI, purché in grado di dimostrare l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica del compostaggio domestico (anche se solo stagionalmente).

Art. 13. RIDUZIONE TARIFFARIA

- 1) Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori, in considerazione della non immissione del rifiuto prodotto nel sistema di gestione, beneficiano di una riduzione dell'importo della tassa stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio. Tale riduzione viene modulata in funzione del numero di residenti nell'immobile dell'utente secondo i coefficienti correttivi. La riduzione annuale è applicata secondo le modalità stabilite nel Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (T.A.R.I.).
- 2) Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione suddetta le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.

Art. 14. ALTRE FACILITAZIONI

- 1) Il Comune di Boves si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Art. 15. CONTROLLI, CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO DEI COMPOSTATORI

- 1) Al fine di verificare il corretto, adeguato e costante andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune o suo delegato, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli sono effettuati periodicamente nei modi e tempi individuati dall'amministrazione.
- 2) Il personale, del Comune o suo delegato, che effettuerà i controlli non ha la possibilità di effettuare sanzioni.
- 3) Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
- 4) Copia del verbale è trasmessa agli uffici comunali competenti.
- 5) Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.
- 6) Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale correlata dal verbale di cui al comma 3) e da eventuali rilievi fotografici o altri atti di accertamento.
- 7) Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni.
- 8) Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se quest'ultimo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.

- 9) Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà riscriversi all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.

Art. 16. VARIAZIONI

- 1) Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'ufficio comunale competente.

Art. 17. RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

- 1) L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.
- 2) Il rinnovo presuppone la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 18. RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI

- 1) L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'ufficio comunale competente, indicante la data dalla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art. 19. DECADENZA DALLA RIDUZIONE TARIFFARIA

- 1) La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo.
- 2) A tal fine, i verbali di controllo e la comunicazione di recesso sono trasmessi all'Ufficio Tributi.

Art. 20. ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO

- 1) L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Comune.